



Disposizioni generali riguardanti yacht svizzeri in mare

Note generali

Le seguenti spiegazioni riproducono le disposizioni più importanti dell'ordinanza del 15 marzo 1971 sugli yacht marittimi svizzeri (ordinanza sugli yacht; RS 747.321.7) che devono essere osservate quando si conduce uno yacht svizzero.

Come Stato membro dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), la Svizzera ha anche firmato diversi trattati internazionali che regolano la navigazione marittima internazionale. Questi sono quindi considerati come diritto svizzero. Le convenzioni pertinenti riguardano principalmente la navigazione marittima commerciale. Tuttavia, ci sono prescrizioni che si applicano anche alla navigazione sportiva e da diporto.

Il seguente elenco delle disposizioni dell'ordinanza sugli yacht e delle convenzioni internazionali pertinenti è inteso come un aiuto e una panoramica e non pretende di essere esaustivo. È responsabilità del proprietario dello yacht e del comandante della nave conoscere e osservare le prescrizioni pertinenti anche nell'area della sovranità di altri Stati.

1. Bandiera svizzera, porto d'immatricolazione e nome dello yacht (art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza sugli yacht)

La bandiera svizzera da esporre è rettangolare: lunghezza = 1 1/2 x larghezza (art. 3 cpv. 2 e allegato I della legge sulla navigazione marittima; RS 747.30). Il nome del porto d'immatricolazione Basilea – in una delle tre lingue ufficiali svizzere (Basel, Bâle, Basilea) – nonché il nome dello yacht devono essere apposti sull'imbarcazione nella forma usuale (art. 1 cpv. 2 e art. 9 dell'ordinanza sugli yacht).

2. Modifica di una voce nel certificato di bandiera (art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza sugli yacht)

Ogni modifica di un'informazione presente nel certificato di bandiera deve essere comunicata immediatamente all'USNM inviando il certificato di bandiera. Le modifiche al certificato di bandiera possono essere apportate solo dall'USNM.

3. Proroga del periodo di validità del certificato di bandiera (art. 12 dell'ordinanza sugli yacht)

Il certificato di bandiera è valido per un massimo di tre anni. Una proroga di uno, due o al massimo tre anni può essere richiesta all'USNM tramite l'apposito modulo reperibile sul sito web dell'USNM. È necessario fornire le prove pertinenti.

Una volta scaduta la validità del certificato di bandiera, lo yacht non è più autorizzato a battere bandiera svizzera. La validità o il periodo di validità del certificato di bandiera non possono essere interrotti neanche se lo yacht non viene utilizzato o si trova a terra.

4. Responsabilità (art. 15 dell'ordinanza sugli yacht)

Il proprietario di uno yacht svizzero è responsabile secondo le disposizioni degli articoli 48, 49 e 121 della legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (legge sulla

navigazione marittima; 747.30) e degli articoli 41 e seguenti della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220).

5. Esercizio e governo dello yacht (art. 16 dell'ordinanza sugli yacht)

Il proprietario di uno yacht svizzero deve condurre egli stesso lo yacht o affidarne la guida a un comandante. In particolare, un'associazione deve designare un comandante responsabile. La designazione di uno straniero come comandante è ammissibile solo se ciò non equivale a un'elusione delle prescrizioni sulla cittadinanza. Le disposizioni della legge sulla navigazione marittima applicabili agli yacht svizzeri e concernenti il capitano d'una nave riguardano parimenti il loro comandante e il loro proprietario se è quest'ultimo che conduce il natante oppure se non ha designato un comandante.

6. Comandante di uno yacht (art. 19 dell'ordinanza sugli yacht)

Ogni comandante di uno yacht svizzero deve, per governare lo yacht, essere titolare di un certificato di capacità. La licenza svizzera per l'alto mare può essere ottenuta presso un centro d'esame riconosciuto. L'USNM riconosce anche i certificati esteri equivalenti.

Le informazioni sui centri d'esame riconosciuti e sui certificati di capacità esteri si trovano sul sito web dell'USNM.

7. Trasporti remunerati (art. 17 dell'ordinanza sugli yacht)

Il trasporto professionale di persone o merci su yacht svizzeri è vietato. Nel campo di applicazione dell'ordinanza sugli yacht, è considerato trasporto professionale di persone o merci un trasporto remunerato mediante un qualsiasi tipo di compenso di importo superiore ai normali costi di gestione proporzionali sostenuti durante il trasporto. Qualsiasi tipo di corrispettivo, in particolare un pagamento in denaro o in natura, è considerato un compenso.

8. Affidamento a terzi (art. 18 dell'ordinanza sugli yacht)

Uno yacht svizzero può eccezionalmente essere affidato a terzi stranieri, a condizione che ciò non equivalga a un'elusione delle prescrizioni concernenti la cittadinanza del proprietario.

È vietata la cessione a titolo professionale. È considerata cessione a titolo professionale la cessione remunerata mediante un qualsiasi tipo di compenso (pigione) di importo superiore ai normali costi di gestione sostenuti durante il periodo di cessione.

Il proprietario rimane responsabile dell'esercizio dello yacht e, secondo la legge sulla navigazione marittima e dell'ordinanza sugli yacht, risponde dei danni causati in tale esercizio.

9. Documenti da conservare sempre a bordo (art. 20 cpv. 2 dell'Ordinanza sugli yacht)

- Certificato di bandiera e le presenti disposizioni (se la nave non è in uso, il certificato di bandiera deve essere conservato con cura; il rilascio di un duplicato è soggetto a una tassa)
- Certificato di capacità del comandante dello yacht (cfr. punto 6)
- Certificato di assicurazione di responsabilità civile
- Libro di bordo, che deve essere tenuto quotidianamente dal comandante durante i viaggi in mare e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - nome, numero del certificato di bandiera e porto d'origine, nonché altri dati della nave, se del caso
 - nome, indirizzo e nazionalità del comandante dello yacht
 - tipo, numero, data, luogo e autorità di rilascio del suo certificato di capacità
 - dati personali, compresa la nazionalità delle altre persone presenti a bordo, le funzioni che svolgono, i porti d'imbarco e di sbarco (inclusi luogo e data)

- lingua di lavoro a bordo
- turni di guardia
- approvvigionamento e stoccaggio
- rapporto di viaggio (vento e osservazioni meteorologiche, rotte e correzioni, stato del log, velatura, funzionamento del motore, le rilevazioni continue della posizione dell'imbarcazione, le entrate e le uscite dai porti e dalle rade, posti di fonda ecc.)
- eventi e/o osservazioni importanti o particolari, come incidenti, avarie e simili

Ogni pagina del diario di bordo deve riportare la firma dal comandante dello yacht.

- Se ci sono più di 6 comproprietari: il contratto di comproprietà (preferibilmente in inglese)

10. Equipaggio della nave assunto (art. 21 dell'ordinanza sugli yacht)

Se il proprietario di uno yacht svizzero con stazza inferiore a 300 GT assume un comandante, un ufficiale di bordo o un marittimo per condurre l'imbarcazione dietro compenso, si applicano per analogia gli articoli della legge sulla navigazione marittima e dell'ordinanza sulla navigazione marittima (RS 747.301) elencati nell'articolo 21 capoverso 1 dell'ordinanza sugli yacht. Inoltre, si applica il Codice delle obbligazioni svizzero (disposizioni sul contratto di lavoro).

Per gli yacht con stazza pari o superiore a 300 GT si applicano tutte le disposizioni di diritto del lavoro della legge sulla navigazione marittima e della relativa ordinanza.

11. Cancellazione dal registro (art. 13 dell'ordinanza sugli yacht)

Se la proprietà cambia, cioè se l'imbarcazione viene venduta, regalata, affondata eccetera, l'attuale proprietario deve richiedere immediatamente all'USNM la cancellazione dell'imbarcazione. Il modulo relativo alla domanda di cancellazione dello yacht è reperibile sul sito web dell'USNM.

Per la registrazione dello yacht all'estero è di solito necessario un certificato ufficiale di cancellazione, che viene rilasciato dall'USNM in conformità con la domanda nel modulo di cancellazione.

Se uno dei requisiti per la registrazione non è più soddisfatto, lo yacht sarà cancellato d'ufficio dal registro. Ciò avviene in particolare in caso di inaffidabilità permanente, ritiro del potere di disposizione del proprietario, certificato di bandiera scaduto da molto tempo e violazioni gravi o ripetute delle disposizioni dell'ordinanza sugli yacht (p. es. uso commerciale; assicurazione di responsabilità civile assente, insufficiente o non riconosciuta; guida senza licenza ecc.). Le infrazioni alle disposizioni applicabili della legge sulla navigazione marittima e dell'ordinanza sulla navigazione marittima possono comportare – oltre alle eventuali conseguenze penali – anche la cancellazione.

12. Norme internazionali applicabili (art. 16 dell'ordinanza sugli yacht)

Le disposizioni delle convenzioni internazionali, le regole e le consuetudini di navigazione ratificate o dichiarate applicabili dalla Svizzera si applicano al governo e all'esercizio di uno yacht svizzero nella misura in cui esse concernono anche a tali imbarcazioni (art. 16 cpv. 3 dell'ordinanza sugli yacht).

A. COLREG

La Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (International Regulations for Preventing Collisions at Sea COLREG; RS 0.747.363.321) si applica a tutte le navi in alto mare e nelle acque con esso comunicanti navigabili da navi marittime e deve quindi essere osservata sistematicamente anche dagli yacht marittimi.

B. SOLAS

La Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (International Convention for the Safety of Life at Sea SOLAS, RS 0.747.363.33) stabilisce norme minime per la sicurezza delle navi al fine di garantire la protezione della vita umana in mare.

La SOLAS si concentra sulla navigazione commerciale. Tuttavia, il quinto capitolo (capitolo V della SOLAS) sulla sicurezza della navigazione si applica ugualmente a tutte le navi marittime, e quindi anche agli yacht marittimi svizzeri.

In particolare, si devono osservare le seguenti regole:

- 29 La guardia deve avere a disposizione una tabella con immagini che mostrano i segnali di salvataggio
- 31 / 32 Obbligo di segnalare i pericoli percepiti come ghiaccio, condizioni meteorologiche estreme o altri pericoli immediati per la navigazione
- 33 Obbligo di prestare assistenza
- 34 Dovere di pianificare correttamente i viaggi, tenendo conto della sicurezza della navigazione, evitando situazioni pericolose e proteggendo l'ambiente
- 35 Divieto di uso improprio dei segnali di soccorso

Le regole 15-28 del capitolo V della SOLAS non sono applicabili agli yacht con stazza inferiore a 150 GT. Tuttavia, si applicano agli yacht con stazza pari o superiore a 150 GT; **le prescrizioni pertinenti sono dettagliate nelle direttive per l'equipaggiamento degli yacht sotto bandiera svizzera**. Queste sono reperibili sul sito web dell'USNM.

C. MARPOL

La Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento dalle navi e il suo protocollo del 1978 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships MARPOL; RS 0.814.288.2) sono ampiamente applicabili a tutte le navi, compresi gli yacht.

L'allegato I (MARPOL I) regola la prevenzione dell'inquinamento da petrolio. Il campo di applicazione delle singole disposizioni varia molto. Alcune delle disposizioni sono applicabili anche agli yacht più piccoli (p. es. l'art. 14 cpv. 4 e l'art. 15 cpv. 6 MARPOL). La maggior parte delle disposizioni si applica **a partire da una stazza di 400 GT** o solo a certi tipi di navi commerciali, come le petroliere.

L'allegato IV (MARPOL IV) regola **la prevenzione dell'inquinamento delle acque di scarico delle navi**. L'allegato si applica a tutte le navi **con stazza pari o superiore a 400 GT** e a tutte le navi certificate **per trasportare almeno 15 persone**.

L'allegato V (MARPOL V) contiene le prescrizioni per la **prevenzione dell'inquinamento marino da rifiuti generati dalle navi**. Alcune prescrizioni si applicano già alle navi di tutti i tipi e dimensioni (art. 3 segg.). **A partire da determinate dimensioni valgono speciali requisiti di equipaggiamento, che sono dettagliati nelle direttive per l'equipaggiamento degli yacht sotto bandiera svizzera** reperibili sul sito web dell'USNM.

L'allegato VI (MARPOL VI) regola la prevenzione dell'inquinamento atmosferico delle navi. Le disposizioni sono applicabili anche agli yacht (in particolare per quanto riguarda le sostanze che riducono l'ozono, gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, il particolato, i composti organici volatili e la combustione a bordo delle navi; obblighi aggiuntivi in materia di efficienza energetica si applicano **a partire da una stazza di 400 GT e per i motori diesel da 130 kW o più**).

D. Tonnage Convention

La Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969 (International Convention on Tonnage Measurement of Ships; RS 0.747.305.412) richiede che le navi di certe dimensioni siano misurate secondo le regole internazionali.

Per gli yacht la cui lunghezza complessiva è di almeno 24 metri è necessario presentare all'USNM un certificato di stazzatura rilasciato secondo le regole internazionali. La lunghezza complessiva è definita secondo la Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi (art. 2 n. 8).

Un controllo delle navi secondo le regole internazionali con emissione del corrispondente certificato di stazzatura è offerto da tutte le società di classificazione riconosciute dall'USNM e da varie autorità

portuali e marittime estere, tra cui l'Agenzia federale tedesca marittima e idrografica (<http://www.bsh.de/>).

L'elenco delle società di classificazione riconosciute dall'USNM è disponibile sul sito web dell'USNM.

E. Altre convenzioni internazionali che possono essere applicabili (elenco non esaustivo)

- Convenzione internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships [AFS Convention]; RS 0.814.295)
- Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti (Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks [Nairobi Convention]; RS 0.747.363.5)
- Convenzione internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi (Ballast Water Management Convention [BWM Convention]; RS 0.814.296)
- Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi (International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage [CLC Bunker Oil Convention]; RS 0.814.294)